



Sent. n. 517/05
R.C.L. n. 17/04
Cron. n. 3527
Cron. n. 3953

CAUSA DEL LAVORO esente da bollo e diritti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro,
nella persona del Giudice dott. Antonio Matano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 8.1.2004

DA

, comparsi in causa
a mezzo degli avv.ti Giuseppe Suppiej del foro di Venezia, Giuseppe Squassabia e Nicola Trevisani del foro di Verona per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimi in Verona, Via Nizza n. 8

CONTRO

AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo dell'avv. Mario Degli Antonini per mandato in calce alla copia notificata del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Verona, Via Cefalonia n. 2

OGGETTO: accertamento negativo per l'espletamento di talune funzioni

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 16.11.2005

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

Nel merito: in via principale accertarsi e riconoscersi che i ricorrenti, in quanto Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, non sono tenuti a svolgere attività in sala settoria, con conseguente esonero degli stessi da tale impiego;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, e salvo gravame, accertarsi che dalle mansioni dei ricorrenti

sono comunque escluse tutte le attività di intervento diretto sulla salma, sia nella fase di apertura che nella fase di estrazione degli organi e di ricomposizione della stessa, nonché le attività di pulizia della sala settoria;

in ogni caso, condannarsi l'Azienda convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute ai ricorrenti per l'espletamento di mansioni proprie della qualifica superiore; in particolare, per la signora | omissis a far data dal 1 gennaio 1996; per la signora omissis a far data dal 1 gennaio 1996; per la signora omissis a far data dal 1 gennaio 1996; per tutti gli altri ricorrenti a far data dalla loro assunzione; oltre, per tutti, agli interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;

spese di lite integralmente rimesse, oltre ad I.V.A. e C.P.A., anche in considerazione della mancata nomina da parte dell'Azienda convenuta di un proprio rappresentante nel Collegio di Conciliazione, impedendone la costituzione e l'esperimento del tentativo di conciliazione.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

Nel merito: respingersi le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso epigrafato i ricorrenti, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico addetti ai Servizi di Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedaliera di Verona, esponevano che, in base agli ordini dei dirigenti dei Servizi, partecipavano attivamente ai riscontri autoptici in sala settoria, intervenendo direttamente sul cadavere (apertura scatola cranica, rimozione delle costole tramite costotomo, estrazione degli organi interni) e ricomponendo lo stesso ad esame autoptico avvenuto, con ricucitura della salma;

che, inoltre, eseguivano le pulizie della sala settoria (dal tavolo autoptico al pavimento);

che, come segnalato nel corso del 2003 con due lettere inviate all'Azienda, l'adibizione a tali mansioni era illegittima, in quanto *«né legislativamente né contrattualmente di loro competenza»*.

Pertanto, chiedevano fosse accertata l'insussistenza dell'obbligo di svolgere attività lavorativa in sala settoria e, in ogni caso, che le mansioni denunciate non rientravano tra quelle di propria competenza. Inoltre, deducendo l'applicazione dell'art. 52, co. 4 e 5, del D. L.vo 165/01, chiedevano la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, asseritamente maturate in conseguenza dell'attività espletata in sala settoria.

L'Azienda Ospedaliera si costituiva e, premesso che le autopsie erano sempre effettuate da personale medico, chiedeva il rigetto del ricorso deducendo l'insussistenza di un divieto per i tecnici di laboratorio biomedico di partecipare ad attività di sala settoria, in particolare per l'attività di ricomposizione della salma alla fine dell'esame autoptico.

Interrogati liberamente i ricorrenti precisavano che dopo la notifica del ricorso non erano stati più addetti ad interventi diretti sul cadavere (apertura scatola cranica, rimozione costole, estrazione organi interni), salvo l'aiuto al medico

nella estrazione del blocco cuore-polmoni; che però era continuata l'assegnazione al compimento di tutte le attività relative alla composizione della salma alla fine dell'esame, oltre che alla pulizia della sala.

Concessi inutilmente alle parti rinvii del processo al fine di giungere ad una soluzione conciliativa della lite, all'esito della discussione la causa era decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'espletamento da parte dei ricorrenti di attività in sala settoria direttamente sul cadavere, sia durante lo svolgimento dell'autopsia, in supporto al medico, che al termine della stessa, può dirsi pacifico in causa.

Con riferimento all'attività prestata sulla salma durante l'autopsia (dettagliatamente descritta in ricorso), occorre infatti osservare che il suo svolgimento non è mai stato contestato, né in giudizio né prima dello stesso. La stessa Azienda Ospedaliera, nelle lettere a suo tempo inviate al legale dei ricorrenti, in risposta alle lamentele da questi ultimi formulate nel corso del 2003 (v. docc. 2 e 3 di parte convenuta), si è limitata ad affermare che l'autopsia (ovvero «attività strettamente autoptica», cfr. lettere citate) è sempre stata svolta da personale medico, senza mai negare lo svolgimento da parte dei ricorrenti della attività da questi denunciate. Ed invero, costoro non hanno denunciato di compiere l'«attività strettamente autoptica», ma soltanto di partecipare attivamente allo svolgimento delle autopsie, compiendo una serie di attività, per così dire accessorie, preparatorie e funzionali al vero e proprio riscontro autoptico effettuato dal medico (es: apertura della scala cranica, estrazione di organi per il successivo esame). Del resto, la conferma che i ricorrenti svolgessero attività direttamente sul cadavere durante l'autopsia, è data dal comportamento dell'Azienda che dopo l'inizio della causa, come chiarito in sede di interrogatorio libero delle parti, non ha più fatto svolgere ai ricorrenti interventi diretti

davere durante le autopsie (salvo l'aiuto da prestare al medico per zione del blocco cuore-polmoni).

riferimento alle attività prestate sul cadavere all'esito dell'autopsia, il pimento delle stesse è espressamente ammesso dall'Azienda Ospedalie- e nelle lettere già citate la qualifica come attività di «*chiusura e ricompo- one della salma*».

ne, l'assoluta mancanza di una qualsiasi contestazione in proposito, con- te di ritenere come ammessa l'adibizione dei ricorrenti anche all'attività di lizia del tavolo autoptico e della sala settoria al termine dei risconti diagno- ici.

ò premesso, è opportuno ricordare che in base all'art. 2103 cod. civ., il pre- atore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto a quelle superiori che abbia successivamente acquisito). Oggetto del deci- ere è quindi stabilire se i ricorrenti debbano essere adibiti, durante le autop- le e al termine delle medesime, a mansioni comportanti interventi diretti sul davere.

tal fine il Giudice non può che fare riferimento alla disciplina del CCNL che regola il rapporto di lavoro dei ricorrenti. L'Allegato A al CCNL Comparto Sani- tà (v. doc. 7 fascicolo dei ricorrenti) descrive il contenuto del profilo professio- nale dei Tecnici di laboratorio biomedico mediante un rinvio espresso alle pre- scrizioni del D.M. 26.9.1994, n. 745, costituente il «*Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sani- tario di laboratorio biomedico*». Secondo l'art. 1 del D.M. è tecnico sanitario di laboratorio biomedico l'operatore sanitario, in possesso del diploma universi- tario abilitante, che «svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca» relati- ve ad analisi biomediche e biotecnologiche nei settori della biochimica, micro- biologia, virologia, patologia clinica e citologia, istopatologia e altri specifica-

nte indicati. La norma precisa poi le modalità (es. grado di autonomia e di responsabilità), con le quali l'attività deve essere eseguita. In sostanza, secondo la declaratoria contrattuale, il *proprium* delle mansioni di tecnico sanitario di laboratorio biomedico è lo svolgimento di attività di laboratorio di analisi di ricerca.

ra, pare evidente che l'attività di estrazione di organi o di apertura della scatola cranica durante lo svolgimento dell'autopsia, compiuta con interventi diretti sul cadavere, come pure quella di ricomposizione della salma, con risistemazione dei visceri e chiusura della stessa alla fine dell'autopsia, non possono farsi rientrare nel novero delle possibili attività di laboratorio di analisi e di ricerca. E' chiaro che, trattandosi di tecnici di laboratorio addetti ai Servizi di Anatomia Patologica, gli stessi, non potrebbero sottrarsi, nell'espletamento delle loro mansioni, ad attività di analisi e ricerca da compiersi su organi o parti di organo estratti dalla salma; esulano invece dal profilo professionale di appartenenza gli interventi diretti sul cadavere durante l'autopsia, come pure quelli di ricomposizione della salma e chiusura della stessa al termine dell'esame (senza contare le attività di pulizia).

Detto diversamente: mentre non può ritenersi sussistente un divieto generalizzato di svolgere una qualsiasi attività lavorativa in sala settoria (sotto tale profilo, è quindi infondata la domanda principale dei ricorrenti), deve però escludersi che, allo stato attuale della disciplina contrattuale del rapporto, rientri tra le mansioni del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico anche il compimento di tipici atti settoria, quali quelli denunciati dai ricorrenti, compiuti direttamente sul cadavere, come pure tutte le attività di ricomposizione della salma e di pulizia del tavolo e della sala.

Peraltro è evidente che, atteso il superiore interesse rappresentato dal bene salute, al cui perseguimento tutta l'attività dell'Azienda convenuta è finalizzata,

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico non potrà rifiutare di prestare collaborazione al medico che, in caso di urgenze particolari o di necessità legate al caso particolare, gliela richieda durante l'autopsia.

Vero è che nella normativa contrattuale dimessa in atti dalle parti, non esistono norme che individuano esattamente il personale che debba prestare assistenza al medico durante l'autopsia e che debba occuparsi della ricomposizione della salma, una volta terminato l'esame autoptico.

La situazione di sostanziale vuoto normativo che vige nella materia, trova riscontro nelle riunioni che nel corso del 2002 si sono tenute tra i rappresentanti della Società Italiana di Anatomia Patologia e Citologia e dalla Società Italiana dei Tecnici di Laboratorio, allo scopo di redigere un «*codice comportamentale*» sulle funzioni di «Tecnico di sala settoria», da proporre al Ministero e da seguire ai fini dell'accesso dei Tecnici di laboratorio alla sala settoria (v. doc. 4 parte convenuta). E' peraltro evidente che, allo stato, tale «*codice comportamentale*» non può avere carattere vincolante nei confronti dei ricorrenti, potendo soltanto costituire la base di un'auspicabile regolamentazione concordata della problematica.

Alla luce delle considerazioni sino a qui svolte e, nei limiti delle stesse, la domanda dei ricorrenti risulta quindi fondata.

Da ultimo, non osta all'accoglimento del ricorso la delibera 26.5.2005 (v. copia prodotta all'odierna udienza) con cui l'Azienda convenuta, nel corso del giudizio, ha ritenuto di affidare ai Tecnici del Servizio di Medicina legale lo svolgimento, al di fuori dell'orario di lavoro, su base volontaria e a fronte di uno specifico compenso aggiuntivo, delle attività oggetto del presente giudizio: infatti il carattere temporaneo della delibera, i cui effetti cesseranno il 31.12.2005, imedisce di ritenere venuto meno l'interesse dei ricorrenti all'accertamento giudiziale richiesto.

Resta da dire che la domanda di pagamento delle differenze retributive in applicazione dell'art. 52 D.L.vo 161/01 è palesemente infondata, sia perché lo svolgimento di mansioni superiori non è stato neppure dedotto (anzi, traspare dal contenuto complessivo del ricorso e dalla sua prospettazione che i ricorrenti siano stati piuttosto adibiti a mansioni inferiori), sia perché non è stato dedotto che le mansioni denunciate costituivano l'unica o comunque la principale attività lavorativa espletata.

La particolarità della vicenda, costituisce un giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.


definitivamente decidendo, ogni contraria istanza disattesa:

accerta che non rientra nelle mansioni dei ricorrenti l'attività di partecipazione alle autopsie, né quella di pulizia della sala settoria.

Respinge ogni altra domanda; compensa le spese.


Verona, 16.11.2005

CANCELLIERE "C1"
Pasquale Nacca




Depositata in minuta il 23 NOV. 2005

Il Giudice



Publicata il 15 DIC. 2005

CANCELLIERE "C1"
Pasquale Nacca



E' Copia conforme all'originale.

Verona, 28 DIC. 2005



L'OPERATORE GIUDIZIARIO "B2"
(Concetta Vetri)